

Per fronteggiare la crisi

Sovraindebitamento: quali rimedi a disposizione per il debitore?

Nell'ambito dell'attuale contesto economico, caratterizzato da una significativa crisi finanziaria, il legislatore ha cercato di attuare una serie di misure volte a fronteggiare la crisi stessa, tra cui la previsione della procedura della composizione della crisi nel caso in cui il contribuente versi in una situazione di sovraindebitamento; al ricorrere di tale presupposto il debitore può proporre ai propri creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati, ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente.

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Dottori commercialisti, Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati

La nuova disciplina, recata dagli articoli da 1 a 12, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 (pubblicato nella G.U. n. 297 del 22 dicembre scorso) presenta notevoli analogie con alcuni degli istituti attualmente previsti dalla legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), ed in particolare con:

i) l'accordo di ristrutturazione del debito disciplinato dall'art. 182-bis l.f.;

ii) il concordato preventivo di cui all'art. 160 e seguenti della medesima legge,

e si "avvale" di un organismo di composizione della crisi che,

secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.L. n. 212/2011, dovrà essere istituito dagli enti pubblici.

L'istituto in commento risulta **simile all'accordo di ristrutturazione del debito**, il quale prevede che l'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione prevista in caso di concordato preventivo, **l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti** stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Allo stesso modo, il medesimo presenta degli elementi di contatto anche con il concordato preventivo, che permette all'imprenditore che versa in uno stato di crisi di proporre ai propri creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, acollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

Se il presupposto per accedere alle predette procedure concorsuali è il fatto che l'imprenditore versi in uno stato di crisi, condizione per poter accedere alla composizione della crisi di cui al D.L. n. 212/2011 è versare in una **situazione di sovraindebitamento**.

Con tale espressione il legislatore ha identificato **due realtà differenti**:

- una situazione di **perdurante squilibrio** tra le **obbligazioni assunte** e il **patrimonio liquidabile per farvi fronte**;

- la **definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.**

A differenza di quanto previsto dalla legge fallimentare, pertanto, il contribuente deve trovarsi in una situazione di **difficoltà economica perdurante**, e non versare in una situazione di “crisi”, ossia lo stesso deve versare in uno **stato di impotenza**, funzionale e non transitoria, che non gli permette di poter soddisfare regolarmente e con mezzi normale le proprie obbligazioni, a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all’esercizio dell’attività commerciale.

In altri termini, la situazione di squilibrio deve essere **perdurante**, ma **transitoria**.

Tuttavia, sebbene il legislatore abbia qualificato l’elemento temporale di tale stato di squilibrio, non ha provveduto a definire con precisione quale sia il lasso di tempo che determina una situazione di difficoltà “perdurante” e quello al ricorrere del quale si parla di “stato di crisi”.

Se la legge fallimentare concede la possibilità di fare ricorso alle procedure concorsuali soltanto all’imprenditore, il legislatore del D.L. n. 212/2011 sembra estendere la possibilità di accedere all’istituto della composizione della crisi anche a chi non assume tale qualifica.

Tale presunzione sembra evincersi dalla specifica definizione di sovraindebitamento che l’art. 2, comma 1, lett. b) del predetto decreto legge prevede per il consumatore.

Detta lettera dispone, infatti, che qualifica come sovraindebitamento del consumatore quello dovuto prevalentemente all’inadempimento delle obbligazioni contratte dal medesimo, come definito dal codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206/2005.

Infatti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 206/2005 si definisce **consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.**

Tale scelta legislativa appare evidentemente motivata dalla volontà di non circoscrivere la possibilità di ricorrere all'istituto della composizione della crisi soltanto ad una determinata categoria di contribuenti, ma anche a coloro, che seppur non esercitando un'attività d'impresa e quindi in veste di consumatori possono di fatto versare in uno stato di sovraindebitamento che non gli permette di adempiere alle obbligazioni contratte. Il tutto si inserisce evidentemente in un più ampio disegno di volto a fronteggiare la situazione di crisi in cui ad oggi versa il Paese.

Piano di ristrutturazione

Tanto premesso, al ricorrere di tale presupposto (ossia, del sovraindebitamento) il debitore può proporre ai propri creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi, un **accordo di ristrutturazione dei debiti** sulla base di un piano che assicuri il **regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo** stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati, ai quali gli stessi non abbiano rinunciato il anche parzialmente.

Il **piano di ristrutturazione** dei debiti deve contenere i seguenti elementi:

- i) i termini e le modalità di pagamento dei creditori, anche suddivisi in classi;
- ii) le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti;
- iii) le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

Salvo il caso in cui per la soddisfazione dei crediti siano utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se ciò è previsto dall'accordo, ed allora il giudice è tenuto a nominare un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate, il piano di ristrutturazione dei debiti può prevedere l'**affidamento del patrimonio del debitore** ad un soggetto fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

La proposta di composizione della crisi è **ammissibile** solo se:

- i) il debitore non è assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali;
- ii) il debitore non abbia fatto ricorso, nei tre anni precedenti alla procedura della composizione della crisi da sovraindebitamento.

Da ciò ne discende che la procedura in commento rappresenta una sorta di soluzione alternativa rispetto alle altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, e che la situazione di sovraindebitamento al ricorrere della quale il debitore può farvi ricorso risulti non identificabile con lo stato di crisi, al ricorrere del quale le predette procedure possono trovare applicazione.

In altri termini, la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni non devono essere talmente gravi da configurare uno stato di crisi.

Sullo stesso argomento:

- M.Gabelli, R.De Pirro, "Sovraindebitamento: arriva la composizione della crisi", il Quotidiano IPSOA del 27 dicembre 2011.

Copyright © - Riproduzione riservata

Copyright © 2011 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 -

Cod. ISSN 2239-0545

Sviluppato da [OS3 srl](#)